

Consiglio di Stato sez. V 26/8/2010 n. 5967
Voto assistito

ELETTORALE – ELEZIONI COMUNALI – VOTO ASSISTITO – CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA UN MEDICO, FRATELLO DI UN CANDIDATO POI RISULTATO ELETTO – ILLEGITTIMITÀ – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DEL D.P.R. 570/2006

Le certificazioni per il c.d. voto assistito rilasciate da un medico, fratello di un candidato poi risultato eletto, devono ritenersi illegittime per violazione dell'art. 41 del d.P.R. 570/2006 perché i funzionari medici designati dall'Usl a rilasciare i certificati per il voto assistito "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati". Ciò posto, l'illegittimità dei certificati volti ad accertare la sussistenza di una infermità tale da rendere necessario il voto assistito determina una illegittima modalità di espressione del voto dell'elettore che ne usufruisce e tale voto deve, necessariamente, essere annullato. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile la domanda di verifica volta ad accertare l'effettivo stato di salute degli elettori che hanno usufruito di una certificazione emessa *contra legem*, atteso che l'illegittimità è riferita alla certificazione in quanto illegittimamente emessa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9869 del 2009, proposto da:
Elisa Grosso, Mario Casazza, Caterina Pizzorno, Maria Letizia Repetto, Antonio Catto', Giorgio Auditano, Giuseppina Ravetti, Teresa Benso, rappresentati e difesi dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Giovanni Di Gioia, Roberta Quercioli, Enrico Pincione, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Roberto D'Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

nei confronti di

Comune di Portofino, Giada De Barbieri; Giorgio D'Alia, Roberto Viacava, Paolo Ramasco, Benedetta Lodi, Antonio Sanna, rappresentati e difesi dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea Mozzati, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Giorgio Devoto, Matteo Viacava, rappresentati e difesi dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea Mozzati, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino, in Roma, viale Parioli, 180;

Sul ricorso numero di registro generale 9870 del 2009, proposto da:
Stefano Riccardo Ciro Briola, Luigi Emiliani, Nicola Carlo Gagliardi, Francesco Porcile, Massimo Bernini, rappresentati e difesi dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Giovanni Di Gioia, Roberta Quercioli, Enrico Pincione, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Roberto D'Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

nei confronti di

Comune di Portofino, Giorgio D'Alia, Giorgio Devoto, Matteo Viacava, Roberto Viacava, Paolo Ramasco, Giada De Barbieri, Benedetta Lodi, Antonio Sanna;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9869 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova: Sezione II n. 02973/2009, resa tra le parti, concernente ELEZIONI COMUNALI DEL COMUNE DI PORTOFINO.
quanto al ricorso n. 9870 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova: Sezione II n. 02973/2009, resa tra le parti, concernente ELEZIONI COMUNALI DEL COMUNE DI PORTOFINO.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto D'Alessandro, Giorgio D'Alia, Giorgio Devoto, Matteo Viacava, Roberto Viacava, Paolo Ramasco, Benedetta Lodi, Antonio Sanna e di Roberto D'Alessandro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Anselmi, Pafundi, Alberti e Sanino;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 2973/09 il Tar della Liguria ha accolto il ricorso proposto da Roberto D'Alessandro, con cui si chiedeva l'annullamento delle operazioni elettorali relative alle elezioni comunali del comune di Portofino, per violazione dell'art. 41 del d.p.r. n. 570/60, in relazione al mancato rispetto delle formalità poste a tutela del voto assistito, in quanto otto certificati medici attestanti l'infermità di altrettanti elettori sarebbero stati redatti dal dott. Ramasco Fabrizio, fratello di un candidato alle elezioni.

Avverso tale decisione hanno proposto appello, con ricorsi n. 9869/09 e n. 9870/09, gli elettori che hanno usufruito del voto assistito sulla base di tali certificati; inoltre, hanno proposto appello incidentale il dott. Giorgio D'Alia, nella qualità di elettore e sindaco eletto, oltre ad alcuni elettori e consiglieri comunali eletti nella stessa lista, nonché il signor Briola Stefano Riccardo e altri elettori e consiglieri comunali eletti.

Il dott. D'Alessandro, originario ricorrente, ha proposto controricorso, appello incidentale e motivi aggiunti.

Entrambi i ricorsi richiamano motivi analoghi, che possono così sintetizzarsi:

-errata applicazione dell'art. 41 del d.p.r. n. 570/60, nella parte in cui sono stati annullati i voti degli elettori ammessi ad usufruire della procedura di voto assistito sulla base delle certificazioni mediche rilasciate dal dott. Fabrizio Ramasco, in quanto non sarebbe possibile ricavare un'espressa declaratoria di nullità dal contenuto letterale della norma, ed inoltre, per contrasto con i principi di strumentalità delle forme e del "favor voti";

-erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione sia dell'atto di nomina, effettuata dall'Asl, del dott. Ramasco sia dei certificati medici attestanti le invalidità fisiche degli elettori che hanno fatto ricorso al voto assistito;

-erroneità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, non avendo questi ultimi partecipato al giudizio;

-errata applicazione della prova di resistenza in quanto, atteso lo scarto di quattro voti tra le due liste e considerato il numero dei voti assistiti (otto) e il numero delle schede bianche (sei), la prova di resistenza sarebbe pari a due voti, e quindi, non in grado di inficiare l'esito della competizione elettorale;

-erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'istanza istruttoria avanzata dai

ricorrenti ex art. 21 octies della L. n. 241/90, volta ad ottenere la verifica dello stato di salute degli elettori che hanno fatto ricorso alla procedura del voto assistito.

DIRITTO

Gli appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti.

Gli stessi sono infondati.

La questione oggetto di gravame riguarda l'interpretazione dell'art. 41 del d.p.r. n. 570/06, relativo al c.d. "voto assistito".

Al riguardo, vanno condivise le motivazioni del giudice di primo grado.

Preliminarmente, va rilevato che, dalla documentazione in atti, non risulta che il presidente del seggio abbia effettuato ulteriori accertamenti o prove empiriche nei confronti degli elettori che hanno votato con le certificazioni rilasciate dal dott. Ramasco e che, di conseguenza, solo tali certificazioni hanno assunto valore determinante ai fini dell'ammissione al voto degli elettori che ne hanno usufruito.

Ciò posto, va rilevato che le stesse, in quanto rilasciate da un medico, fratello di un candidato poi risultato eletto, devono ritenersi illegittime per violazione del cit. art. 41 perché, i funzionari medici designati dall'Usl a rilasciare i certificati per il voto assistito " non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati".

Ciò posto, l'illegittimità dei certificati volti ad accertare la sussistenza di una infermità tale da rendere necessario il voto assistito determina una illegittima modalità di espressione del voto dell'elettore che ne usufruisce e tale voto deve, necessariamente, essere annullato.

Né rileva, nella fattispecie, la mancata impugnativa della nomina del dott. Ramasco da parte dell'Asl o la mancata notifica del ricorso ai soggetti che si sono avvalsi della procedura assistita in quanto la funzione del contenzioso elettorale è quella di accertare, in via oggettiva, la regolarità delle operazioni elettorali e la validità dei voti espressi e, pertanto, non rileva la legittimazione dell'Usl, che non è parte del procedimento elettorale e neppure quella dei singoli votanti che non possono ritenersi parte del relativo giudizio, pur nella eccezionale ipotesi, come quella in esame, in cui risultano individuabili gli elettori il cui voto viene contestato.

Priva di fondamento è l'affermazione secondo cui, ai fini della prova di resistenza, dovrebbe tenersi conto delle schede bianche, in quanto le stesse non rilevano sullo scarto tra le due liste, con riferimento al numero dei voti assistiti da considerare illegittimi.

In relazione a quanto esposto, deve ritenersi inammissibile la domanda di verifica volta ad accertare l'effettivo stato di salute degli elettori che hanno usufruito di una certificazione emessa

"contra legem", atteso che l'illegittimità è riferita alla certificazione in quanto illegittimamente emessa.

I suindicati motivi di reiezione ricomprendono anche i motivi proposti in via incidentale che vanno, di conseguenza, respinti.

Va respinto anche il motivo riferito alla violazione degli artt. 3 e 48 della Cost. e l'asserita compromissione del diritto di elettorato attivo per i soggetti disabili, che deve ritenersi pienamente tutelato dalle richiamate norme procedurali, volte a salvaguardare anche il principio di imparzialità, di cui all'art. 97 della Costituzione, a garanzia della legittimità dell'espressione di voto.

Dalla reiezione degli appelli deriva l'improcedibilità dei motivi proposti, dalla controparte, in via incidentale.

Le spese del giudizio sono poste a carico parte soccombenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe e li respinge entrambi; respinge il ricorso incidentale proposto da D'Alia Giorgio; dichiara improcedibili i ricorsi incidentali proposti da D'Alessandro Roberto; pone le spese del giudizio, in via solidale, a carico delle parti soccombenti, per la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) per ciascun ricorso, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccharini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione